

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00801 del 15/06/2020

Proposta n. 827 del 15/06/2020

Oggetto:

Ordinanze commissariali n. 56/2018 e n. 67/2018. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, inerenti all'intervento di "messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito del Comune di Amatrice (RI)" - Codice Opera: DISS_M_011_2017 - CUP: C73H18000080001 - CIG: 7904502965 CIG aggiuntivo: Z482D0AD9F

Proponente:

Estensore	AVICENNA VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SERGOLA LETIZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanze commissariali n. 56/2018 e n. 67/2018. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, inerenti all'intervento di "messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito del Comune di Amatrice (RI)" - Codice Opera: DISS_ M_011_2017 - CUP: C73H18000080001 - CIG: 7904502965 CIG aggiuntivo: Z482D0AD9F

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito l'incarico *ad*

interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, previo nulla osta della Giunta regionale del Lazio giusta deliberazione n. 368 del 10/07/2018, e, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, mediante i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "*Codice dei contratti pubblici*" (nel prosieguo solo "*Codice*");

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTA l'ordinanza n. 56 del 10/05/2018 avente ad oggetto "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" nella quale è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Amatrice (RI);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "*Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018*" nella quale è ricompreso l'intervento di messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito del Comune di Amatrice (RI), per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. A00503 del 29/05/2019 con la quale il Arch. Letizia Sergola, funzionario in comando presso l'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 15/04/2019, con la quale è stata approvata la Scheda di fattibilità tecnico ed economica;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. A00445 del 13/05/2019, tra l'altro, è stata avviata l'indagine di mercato relativa all'intervento di messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito del Comune di Amatrice (RI);
- con determinazione a contrarre n. A00574 del 11/06/2019 è stata, tra l'altro, indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in un unico lotto finalizzata all'affidamento di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici inerente l'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito del Comune di Amatrice" - COD. DISS_M_011_2017 - per un importo a base di gara pari ad € 159.071,47 esclusi oneri assistenziali, previdenziali ed IVA
- con determinazione n. A00834 del 05/08/2019 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dei servizi indicati in oggetto, per l'importo contrattuale di € 61.719,73 oltre CNPAIA e IVA, alla Società TPC PROGETTI s.n.c., che ha offerto il ribasso del 61,20 % sull'importo a base d'asta;
- in data 18/10/2019, è stata stipulata la lettera di accettazione per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 61.719,73 IVA ed oneri di legge esclusi, e assunta al protocollo USR al n. 0839653 in data 21/10/2019;

VISTO il Piano delle Indagini geognostiche elaborato dalla TPC PROGETTI s.n.c., pervenuto in data 07/10/2019 con prot. n. 0795001 e successive integrazioni prot. n. 0795477 del 07/10/2019 e prot. n. 0839653 del 21/10/2019, corredato dal relativo computo metrico;

VISTA la determinazione di aggiudicazione A01260 del 22/11/2019, relativa all'affidamento delle indagini geognostiche per l'intervento di "*Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito del Comune di Amatrice (RI)*" a favore della società Geo Exploring srl, con sede legale in Via delle Centurie 7 – Frosinone (FR) P. IVA 02817690601, che ha offerto un ribasso del 20,70 %, corrispondente all'importo contrattuale di € 10.998,37, oltre IVA;

CONSIDERATO inoltre che i progettisti, all'esito delle risultanze delle indagini, acquisite agli atti con prot. n. 0166983 in data 25/02/2020, con nota prot. n. 0189037 del 03/03/2020 hanno ritenuto le stesse insufficienti al fine di una completa caratterizzazione dei luoghi ed hanno richiesto l'esecuzione di ulteriori indagini penetrometriche DPSH per un importo complessivo di € 1.669,74 come da relativo computo metrico redatto dalla TPC Progetti s.n.c.;

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla TPC Progetti s.n.c., assunto al protocollo dell'USR con il n. 0274022 del 06/04/2020;

VISTA la Determinazione n. A00437 del 15/04/2020 con la quale sono state affidate, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 12 del D.lgs. 50/2016, le indagini geognostiche supplementari inerenti l'intervento di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Cossito del Comune di Amatrice (RI), di cui all'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2017, a favore della ditta Geo Exploring s.r.l. con sede legale in Via delle Centurie 7 – Frosinone (FR) - P. IVA 02817690601 - per un importo complessivo netto di € 1.324,11 oltre IVA;

VISTE le risultanze delle indagini geognostiche aggiuntive eseguite dalla ditta Geo Exploring srl e acquisite al protocollo dell'Ufficio in data 14/05/2020 con il n. 0424174, eseguite allo scopo di fornire una maggiore caratterizzazione dell'area oggetto d'intervento e consentire pertanto allo

Studio aggiudicatario dei servizi tecnici di procedere con l'elaborazione della Progettazione definitiva;

CONSIDERATO che in sede di redazione della Scheda di Fattibilità il quadro emerso evidenzia l'accumulo di un'antica enorme frana staccatasi dal crinale di Collalto, secondo una nicchia ancora ben individuabile. Rileva altresì che il grosso del corpo di frana rimaneva in alto nel versante, intorno a quota 1050 m s.l.m., ove è presente anche una contropendenza che funge da barriera rispetto al possibile crollo di altro materiale dalla nicchia di distacco, mentre nella zona della strada provinciale SP20 lo spessore dell'accumulo è limitato a pochi metri, per poi scemare a zero subito a valle;

PRESO ATTO che, invece, nell'ambito delle attività preliminari condotte dai progettisti, illustrate nel corso dell'incontro tenutosi il 14/01/2020 presso gli uffici dell'USR tra il RUP e TPC Progetti snc, e nella documentazione trasmessa con la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (in breve PFTE) in data 06/04/2020 prot. n. 0274022, e a seguito di una loro più attenta valutazione riguardo le condizioni di stabilità delle aree di intervento, anche grazie all'esito delle indagini geognostiche effettuate e degli accurati sopralluoghi che hanno fornito ulteriori informazioni utili alla definizione del modello geologico dell'area, sono emerse ulteriori elementi di criticità nei dissesti della frazione di Cossito, non solo di esclusiva natura gravitativa ma anche idraulica;

VISTA la "Relazione sulla necessità del maggiore importo lavori di progetto rispetto alla scheda di fattibilità" richiesta dal RUP, redatta dalla TPC progetti snc e acquisita al protocollo USR in data 27/04/2020 con il n. 381115;

DATO ATTO che:

- l'area che è stata indagata dallo studio aggiudicatario dei servizi tecnici per lo sviluppo del presente progetto è assai più estesa di quella individuata nella Scheda di Fattibilità in quanto la sistemazione dell'instabilità segnalata ha necessitato di un più ampio quadro d'insieme, per capirne l'origine e le cause;
- allo scopo è stato quindi effettuato un rilievo geologico e geomorfologico che, coadiuvato dalle prove geognostiche, ha permesso di ipotizzare una carta geologica di dettaglio;
- oltre al dissesto evidenziato nella Scheda di Fattibilità, con il rilevamento geologico necessario alla comprensione del fenomeno, è stata rilevata un'altra propensione all'instabilità, non evidenziata nella scheda di fattibilità, data dall'erosione del torrente Lagozzo, che si presenta incassato in sponde molto acclivi in argilla, con scarsa vegetazione e tagli freschi, indice di erosioni progressive in corso;
- questo fenomeno ha caratteristiche di elevata pericolosità, poiché nel tempo può provocare il progressivo arretramento della scarpata verso il paese, con conseguente interessamento delle case più prossime e potenziale riattivazione dell'antica frana per scalzamento al piede;
- dalle successioni litotecniche interne alle argille riscontrate con i carotaggi, è possibile anche che i fenomeni erosivi possano procedere "a salti", in quanto la tendenza al progressivo approfondimento del livello di scorrimento delle acque porta alla luce livelli particolarmente molli e di conseguenza più erodibili;
- sono stati pertanto proposti ulteriori interventi localizzati in alveo quali la realizzazione di una serie di briglie in massi legati, ancorate al fondo mediante micropali, con manufatto di collegamento in calcestruzzo debolmente armato, al fine di ridurre e contenere l'azione erosiva del flusso idrico nella sede del Torrente Lagozzo, non previste inizialmente nella SdF;

PRESO ATTO che le suddette ulteriori opere di contenimento comportano un aumento l'importo dei lavori da € 1.000.000,00 a € 1.095.000,00, senza eccedere l'importo complessivo del finanziamento di € 1.500.000,00;

CONSIDERATO inoltre che:

- le suddette opere di contenimento richiedono un impegno aggiuntivo, per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, rispetto all'incarico in essere;
- il Responsabile del Procedimento ha determinato, sulla base degli importi delle opere, così come risultano dal quadro economico aggiornato, il compenso per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, seguendo il disposto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice", per un importo complessivo di € 6.155,85 al netto del ribasso, oltre iva ed oneri di legge di cui:
 - € 4.083,09 per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - € 2.072,76 per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di affidare lavori, servizi o forniture supplementari al contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, per evitare ritardi nella progettazione dell'intervento di messa in sicurezza Del dissesto geologico nella frazione di Cossito del comune di Amatrice (RI)"in un'ottica di economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione dei costi;

VISTO l'art. 106, comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che *nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...]*.

VISTO l'art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

VISTA la relazione redatta dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 acquisita agli atti con prot. n. 0440507 del 20/05/2020, con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale prevista nella relazione medesima;

ACCERTATO CHE:

- l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che, a seguito della suindicata relazione, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016, l'importo contrattuale viene elevato da € 61.719,73 a € 67.875,58, con una maggiorazione pari a € 6.155,85 (9,97%) al netto del ribasso, nel rispetto della soglia definita dal comma 7 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

ACCERTATO che le maggiori spese tecniche necessarie comportano un aumento del 9,97% dell'importo contrattuale iniziale e che pertanto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016 la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni supplementari alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che esso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

RICHIAMATO l'art. 22 comma 4 del DM 7 marzo 2018 n. 49 che dispone che *con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;*

PRESO ATTO che il RUP ha verificato, alla luce dell'aumento dell'importo contrattuale, che la TPC Progetti snc è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'affidamento dei suddetti servizi supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 12 del D.lgs 50/2016 a favore della TPC Progetti snc con sede legale in Bagni di Lucca (LU) Via Roma n. 55 PI/CF n. 01859160465 per un importo complessivo di € 6.155,85 oltre iva ed oneri di legge;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'USR e l'Autorità Nazionale Anticorruzione, inerente alla verifica preventiva di legittimità del presente provvedimento e, in particolare, la nota acquisita agli atti dell'USR Lazio con prot. n. 503861 del 08/06/2020 con la quale l'Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza senza rilevare criticità;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Relazione Tecnica dei servizi supplementari, recante prot. n. 440507 del 20/05/2020, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo e depositata agli atti del RUP, inerente all'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva compresa relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'importo complessivo di € 6.155,85 al netto del ribasso offerto del 61,20% oltre IVA ed oneri di legge, di cui:
 - € 4.083,09 per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
 - € 2.072,76 per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

2. di affidare alla TPC Progetti snc l'esecuzione del servizio supplementare di cui al precedente punto 1), afferente all'intervento di "*messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito del Comune di Amatrice (RI)*", per l'importo complessivo di € 6.155,85 al netto del ribasso offerto del 61,20% oltre IVA ed oneri di legge;
3. di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione;
4. di perfezionare l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018;
5. di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione lazio.it> nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

Copia

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 22 comma 4 D.M. 49/2018)

per l'affidamento dei servizi supplementari di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per l'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in loc. Cossito nel Comune di Amatrice (RI) ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del Dlgs 50/2016.

CUP C73H18000080001 – CIG contratto iniziale 7904502965 - CIG aggiuntivo: Z482D0AD9F

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. A00834 del 05/08/2019 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dei servizi tecnici inerenti all'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Amatrice, Località Cossito (RI) – Ordinanza di finanziamento: n. 56 del 14.05.2018 - Codice Opera DISS_M_011_2017, per l'importo contrattuale di € 61.719,73 oltre CNPAIA e IVA, alla Società TPC PROGETTI s.n.c., che ha offerto il ribasso del 61,20 % sull'importo a base d'asta;
- in data 18/10/2019, è stata sottoscritta la lettera di accettazione per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 61.719,73 IVA ed oneri di legge esclusi, e assunta al protocollo USR al n. 0839653 in data 21/10/2019;
- la suddetta lettera di accettazione equivale a contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016;
- che nell'ambito delle attività preliminari condotte dai progettisti, illustrate nel corso dell'incontro tenutosi il 14/01/2020 presso gli uffici dell'USR tra il RUP e TPC Progetti snc, e nella documentazione trasmessa con la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (in breve PFTE) in data 06/04/2020 prot. n. 0274022 e a seguito di una loro più attenta valutazione riguardo le condizioni di stabilità delle aree di intervento, anche grazie all'esito delle indagini geognostiche effettuate e degli accurati sopralluoghi che hanno fornito ulteriori informazioni utili alla definizione del modello geologico dell'area, sono emerse ulteriori elementi di criticità nei dissesti della frazione di Cossito, non solo di esclusiva natura gravitativa ma anche idraulica;
- che per i motivi suesposti il RUP, con relazione tecnica prot. n. 440507 del 20/05/2020, ha ritenuto necessario prevedere la progettazione e la realizzazione di ulteriori opere, aumentando l'importo dei lavori da € 1.000.000,00 ad € 1.095.000,00 senza comunque modificare l'importo complessivo dell'intervento, che viene confermato in € 1.500.000,00;

- che in data 06/04/2020 è pervenuta la versione definitiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla TPC Progetti s.n.c., assunto al protocollo dell'USR con il n. 0274022 il cui Quadro Economico allegato è stato rimodulato prendendo atto delle economie derivanti dai ribassi delle spese tecniche e delle indagini geognostiche;
- che per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera b) del D. lgs. 50/2016 è stato pertanto previsto di ampliare i servizi tecnici con attività supplementari da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- che le maggiori spese tecniche necessarie comportano un aumento del 9,97% dell'importo contrattuale iniziale, rientrando quindi nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 (quinto d'obbligo);
- che l'importo totale dei servizi tecnici è pari quindi a € 67.875,58, che comporta un incremento dell'importo contrattuale di € 6.155,85 oltre IVA e oneri previdenziali, nel rispetto dell'importo complessivo del finanziamento pari a € 1.500.000,00
- con nota acquisita agli atti con prot. n. del L'ANC ha espresso l'Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza senza rilevare criticità;
- con determinazione n. del È stata affidata alla TPC Progetti snc l'esecuzione del servizio supplementare afferente all'intervento di "messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito del Comune di Amatrice (RI)", per l'importo complessivo di € 6.155,85 al netto del ribasso offerto del 61,20% oltre IVA ed oneri di legge di cui:
 - € 4.083,09 per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
 - € 2.072,76 per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza 56/2018 gli incarichi di Direzione Lavori e CSE possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo,

TUTTO CIO' PREMESSO

Il signor STEFANO TINTORI, nato a (.....) il residente a (.....) in C.F.:, in qualità di Legale Rappresentante della "TPC PROGETTI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI PROFESSIONISTI DI TINTORI ING. STEFANO - POLI ING. ANDREA - CECCHINI ING. SIMONE - TINTORI ARCH. CRISTINA" abbreviabile in " TPC PROGETTI S.N.C." con sede legale in BAGNI DI LUCCA, prov. (LU), via Roma, n. 55 - partita IVA e codice fiscale n. 01859160465,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

La società TPC PROGETTI S.N.C. accetta l'affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 2, relativo ai servizi tecnici inerenti all'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Amatrice, Località Cossito (RI) – Ordinanza di finanziamento: n. 56 del 14.05.2018 - Codice Opera DISS_M_011_2017 per l'importo complessivo pari ad € 4.083,09 oltre IVA e oneri previdenziali al netto del ribasso offerto del 61,20% per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

La TPC PROGETTI S.N.C. si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i servizi supplementari sopra richiamati e oggetto del presente atto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto prot. n. 0839653 del 21/10/2019 rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

L'affidamento degli incarichi supplementari di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'importo di € 2.072,76 saranno perfezionati dopo l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza 56/2018.

L'Affidatario si impegna ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle direttive impartite dal R.U.P., comunicando a quest'ultimo, ove dal medesimo richiesti, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto;

L'Affidatario si impegna altresì a consegnare gli elaborati progettuali redatti secondo le modalità e nei termini previsti nella lettera di invito e a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

Inoltre l'Affidatario autorizza la Stazione appaltante:

- a poter pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento relativo all'oggetto dell'incarico;
- ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, al trattamento dei dati personali anche in forma elettronica, per tutte le finalità connesse all'incarico compresi la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e lo svolgimento di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 2

I servizi oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 15 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale di appalto.

Art. 3

I servizi supplementari di cui al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa netta pari ad € 4.083,09 rispetto all'importo contrattuale di € 61.719,73 con un incremento contenuto entro il quinto dell'importo del contratto.

Art. 4

Il corrispettivo afferente al servizio supplementare è stato determinato nel rispetto del Decreto Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" e il relativo importo non eccede il 50% di quello di cui al contratto originario come previsto dall'art. 106 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.

Il tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni supplementari resta invariato e determinato sulla base dei giorni fissati nella lettera di invito al paragrafo 4.1

Art. 5

Il presente atto di sottomissione, integra il precedente contratto del 21/10/2020 inerente all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per l'intervento di Messa in sicurezza delle aree instabili in loc. Cossito nel Comune di Amatrice (RI) e vincola l'affidatario e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 della Regione Lazio dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per l'espletamento del servizio.

Art. 6

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto l'affidatario ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva rilasciata in data da per un importo di € (Euro/00) pari al % dell'importo contrattuale.

Art.7

L'affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.). In particolare accetta esplicitamente la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle

modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

Accetta inoltre espressamente il fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Il presente atto, composto di n. ... pagine numerate, unitamente agli atti richiamati è letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

TPC PROGETTI S.N.C.

Ing. Stefano Tintori

Copia